



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 4 aprile 2014
(OR. en)

2014/0090 (COD)

PE-CONS 73/14

WTO 99
COEST 80
NIS 9
UD 85
CODEC 778

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie
dell'Ucraina

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci
originarie dell'Ucraina**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Ucraina è un paese partner prioritario nell'ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale. L'Unione sta cercando di instaurare con l'Ucraina una relazione sempre più stretta che vada oltre la cooperazione bilaterale e comprenda il progresso graduale verso l'associazione politica e l'integrazione economica. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 è stato negoziato un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato da entrambe le Parti il 30 marzo 2012. Ai sensi delle disposizioni della DCFTA, l'Unione e l'Ucraina sono tenute ad istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, in conformità dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
- (2) Alla luce delle problematiche senza precedenti sul piano politico, economico e in materia di sicurezza fronteggiate dall'Ucraina e allo scopo di sostenerne l'economia, è opportuno non attendere l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo di associazione concernente la DCFTA, ma anticiparne l'attuazione mediante preferenze commerciali autonome, e avviare unilateralmente la riduzione o la soppressione dei dazi doganali dell'Unione sulle merci originarie dell'Ucraina conformemente all'elenco delle concessioni di cui all'allegato IA dell'accordo di associazione.

- (3) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate, nonché alla sua partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione. Inoltre l'Ucraina dovrebbe astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente per le importazioni originarie dell'Unione, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni.
- (4) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione.
- (5) In caso di mancato rispetto di una delle condizioni stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente in tutto o in parte gli accordi preferenziali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (6) Il presente regolamento si deve applicare fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, del titolo IV (scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014.
- (7) Considerata l'urgenza del caso in oggetto, è importante applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Regimi preferenziali

I dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina sono ridotti o soppressi conformemente all'allegato I.

Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione¹;
- b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- c) partecipazione dell'Ucraina ad una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode;
- d) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere da ...⁺.

¹ Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁺ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Accesso ai contingenti tariffari

1. I prodotti elencati negli allegati II e III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, ad eccezione dei contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento.
3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 4

Sospensione temporanea

Qualora constati l'esistenza di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

¹ Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 5
Clausola di salvaguardia

Qualora un prodotto originario dell'Ucraina ed elencato nell'allegato I del presente regolamento provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta competizione, la Commissione può reintrodurre i dazi ordinari della tariffa doganale comune su tali importazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio¹, che si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 6
Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio². Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

² Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino all'entrata in vigore o, se del caso, fino all'applicazione provvisoria, del titolo IV dell'accordo di associazione e non oltre il 1° novembre 2014. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* qualora il presente regolamento cessi di applicarsi prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente